

Lausanne, 12.2020

La persona di fiducia

Se la nozione di «persona di fiducia» è citata nell'Ordinanza sul collocamento dei bambini, è impossibile non constatare come il suo senso e la sua portata rimangano molto difficili da definire e, ancor più, da tradurre in pratica. Partendo da tale constatazione, Integras ha effettuato uno studio sul tema della persona di

Articolo 1a comma 2 lettera b dell'OPE (Ordinanza sul collocamento dei bambini): «L'autorità di protezione del bambino vigila affinché all'interno di una famiglia adottiva o di un istituto il bambino si veda assegnare una persona di fiducia a cui possa rivolgersi in caso di dubbi o problemi».

fiducia, con l'obiettivo di mettere a disposizione di tutti un approfondimento basato, da un lato, sulle esperienze maturate dai professionisti sul campo e, dall'altro, sul punto di vista dei bambini in collocamento¹. Si prega di notare come il presente rapporto riguardi esclusivamente il collocamento in istituto e non quello del collocamento in famiglie di accoglienza.

1. Quadro legale

Entrata in vigore nel 1977, l'Ordinanza che disciplina l'accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione (OPEE) non faceva riferimento all'assegnazione al bambino in collocamento di una persona di fiducia. A introdurre formalmente nella legislazione la nozione di persona di fiducia è stata la revisione dell'OPEE risalente al 2011 e che ha portato all'entrata in vigore, nel gennaio 2013, dell'Ordinanza sul collocamento dei bambini (OPE).

Il rapporto esplicativo del Consiglio Federale² introduce il concetto di «persona di fiducia», parlando, in un primo tempo, di «consigliere»: *«Mentre il bambino preso in carico a giornata fa la spola tra i genitori diurni o l'asilo e i propri genitori, in genere in un istituto di presa in carico a tempo pieno il bambino viene, invece, preso in carico giorno e notte per un periodo lungo e talvolta senza possibilità di contatto con l'esterno. In questo caso, è fondamentale che il bambino non si senta abbandonato in balia dell'istituto, ma che la direzione dell'istituto e le persone che si occupano di lui rispettino il suo diritto ad agire in maniera autonoma. Il comma 1 elenca tre aspetti fondamentali di cui il bambino deve essere consapevole e che ha diritto a vedere rispettati. Si noti come alla lettera b sia specificato che il consigliere può trovarsi sia all'interno che all'esterno dell'istituto. Qualora in caso di emergenza il bambino possa rivolgersi soltanto a persone di contatto interne all'istituto, c'è il forte rischio che si senta solo, poiché queste ultime sono spesso percepite come parte del sistema e non come soggetti neutrali e oggettivi a cui rivolgersi con piena fiducia. Per quanto riguarda la persona da scegliere come consigliere, è opportuno valutare le proposte del bambino in collocamento, in particolare se quest'ultimo possiede capacità di discernimento, e rispettare tali proposte qualora non vi siano motivi importanti che lo sconsiglino. Se non esistono persone di fiducia all'esterno dell'istituto, il bambino deve almeno sapere come contattare il proprio tutore o l'autorità di protezione del bambino che ha deciso il suo collocamento».*

Sorprendentemente, in tutta la procedura di consultazione non vi è traccia di commenti a questo riguardo. L'articolo 1a comma 2 lettera b dell'OPE è, quindi, entrato in vigore, ma rimanendo a lungo, in qualche modo, lettera morta.

¹ Rapporto realizzato da Hervé Boéchat, segretario di Integras per la Svizzera Romanda, con il prezioso contributo offerto da Nadia Frade nell'ambito del proprio tirocinio svolto per il Master in Diritti del Fanciullo dell'IDE (Institut international des droits de l'enfant) e dell'Università di Ginevra – 2019.

² Rapporto esplicativo riguardante la revisione totale dell'Ordinanza del 19 ottobre 1977 che disciplina l'accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione (OPEE) e dell'Ordinanza sull'adozione (OAdo):

<https://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/documents/1651/Bericht.pdf>.

2. Studi compiuti

Per costruirsi un punto di vista su questo tema, Integras ha proceduto a varie consultazioni:

- discussioni all'interno del Groupe Romand des Droits de l'Enfant (cioè «Gruppo romando sui diritti del fanciullo»);
- valutazioni insieme ai team educativi della Fondation Petitmaître a Yverdon e del Foyer Saint-Etienne a Friburgo;
- colloqui con bambini e ragazzi in collocamento (un gruppo di 3 bambini di età inferiore a 10 anni e un gruppo di ragazzi di età compresa tra 11 e 18 anni presso la Fondation Bellet a Losanna, nonché un ragazzo maggiorenne che aveva già lasciato la fondazione; infine, un gruppo di 3 bambini di età inferiore a 12 anni e un gruppo di 4 ragazzi di età compresa tra 12 e 16 anni presso la Fondation Petitmaître a Yverdon). Da tali studi sono emerse le indicazioni dettagliate di seguito.

1°) I professionisti

- Sebbene i professionisti comprendano bene l'utilità e il senso del concetto generale di persona di fiducia, molti di loro osservano come un approccio sistematico all'accompagnamento del bambino porti già a valutare quali persone della sua cerchia che potrebbero rappresentare una risorsa. A condizione di essere individuate, tutte le persone rilevanti per il bambino devono avere un ruolo nell'analisi e nell'approntamento delle risorse in grado di garantire supporto al bambino.
- A ciascun bambino viene sistematicamente assegnato un educatore di riferimento. La presenza di tale figura fa sì che possano crearsi dei legami di fiducia capaci di favorire il rapporto educativo. Se come persona in cui il bambino «deve» riporre la propria fiducia viene designato un soggetto terzo, potrebbe crearsi un conflitto di lealtà a spese dell'una o dell'altra persona.
- Spesso il numero di operatori che gravitano attorno al bambino è già elevato. Pertanto, aggiungere un'altra persona potrebbe complicare ulteriormente in quadro.
- Una designazione sistematica appare molto problematica, poiché, alla luce delle situazioni particolari dei singoli bambini, ciò potrebbe non essere sempre possibile: alcuni bambini, infatti, hanno una cerchia di relazioni molto limitata, se non inesistente, mentre altri potrebbero non volere una persona di fiducia. Imporre una persona di fiducia sarebbe incoerente.
- Le competenze e lo status della persona di fiducia sono difficili da immaginare: deve avere esclusivamente un ruolo di osservatore e di tramite? Può intervenire nelle procedure relative al collocamento? E, se sì, a quali condizioni? Può o deve essere invitata agli incontri del team? La persona viene nominata? Può rifiutare o presentare ricorso contro la propria nomina? Viene retribuita o rimborsata (trasporti, telefono, ecc.)?
- Chi è incaricato di garantire che un bambino che ne ha bisogno o che desidera beneficiare di tale figura abbia effettivamente accesso a una persona di fiducia? La varietà delle procedure e della ripartizione delle competenze nei vari cantoni rende difficile mettere a punto un procedimento unico. Inoltre, anche la questione del momento della designazione può apparire controversa: è fattibile decidere sulla persona di fiducia contemporaneamente alla decisione sul collocamento, dal momento che la questione della persona di fiducia richiede un certo lasso di tempo (spiegazione, individuazione, preparazione, ecc.)?
- Occorre fare una distinzione tra i vari tipi di collocamento (di emergenza, breve, medio, lungo, volontario, ecc.)? Nell'ipotesi che sia poco utile nominare una persona di fiducia per un collocamento breve, quale sarebbe la durata a partire dalla quale la designazione diventerebbe obbligatoria?

Commenti successivi ai colloqui

(Ri)costruire un rapporto di fiducia tra l'adulto e il bambino in collocamento è il fulcro del lavoro sociale condotto negli istituti. Senza addentrarci in implicazioni psicosociali che esulano dall'ambito del presente documento, il confronto con i professionisti che operano sul campo mostra con chiarezza che, se da un lato l'idea di valorizzare un rapporto di fiducia tra il bambino e l'adulto sia apprezzata da tutti, la sua applicazione solleva un numero considerevole di aspetti che in certi casi possono rimettere in questione il concetto stesso di persona di fiducia.

Potrebbe, per esempio, venirsi a creare una situazione di «concorrenza». In effetti, se l'educatore di riferimento tenta, in virtù del suo stesso ruolo, di conquistarsi la fiducia del bambino per riuscire ad accompagnarlo al meglio durante il collocamento e nella vita, l'introduzione nella costellazione del bambino di una persona detta «di fiducia» può generare una certa confusione in termini di suddivisione dei ruoli, arrivando persino a minare il lavoro condotto dall'educatore di riferimento.

Un chiarimento in merito al ruolo e alle funzioni della persona di fiducia potrebbe permettere di superare tale perplessità. Tuttavia, una definizione precisa del concetto si scontra a sua volta con un certo numero di ostacoli, a partire dalla varietà procedurale tra i diversi cantoni. Inoltre, se il bambino vede nella persona di fiducia il soggetto effettivamente chiamato a dar voce alle sue rimostranze e a difendere i suoi diritti, che cosa succede se tale persona non dispone degli strumenti procedurali per farlo? E se si sceglie di definire un quadro procedurale che permetta alla persona di fiducia di difendere effettivamente il bambino, ciò implica che tale figura diventi un soggetto attivo all'interno della procedura, situazione che potrebbe rappresentare una nuova fonte di complessità e di confusione (in particolare nei confronti del tutore), senza considerare le conoscenze minime che potrebbero essere richieste per svolgere correttamente il ruolo in questione.

2°) I bambini

I colloqui hanno fatto emergere quattro tipi di situazioni:

- 1) il bambino ha nella propria cerchia una persona di fiducia con cui intrattiene effettivamente un rapporto di fiducia precedente al collocamento. Questa persona è nota al team educativo ed è integrata nell'accompagnamento del bambino secondo le modalità specifiche di ogni situazione. In alcuni casi, la persona di cui il bambino si fida può essere minorenne (migliore amico o amica oppure fratello o sorella maggiore). Sono stati citati anche maestre di scuola e amici di famiglia;
- 2) il bambino considera il proprio educatore o la propria educatrice come la persona di cui fidarsi e a cui rivolgersi in caso di bisogno;
- 3) alcuni bambini e ragazzi si mostrano molto riluttanti all'idea di avere una persona di fiducia, sia perché non vedono nella propria cerchia chi potrebbe assumere questo ruolo sia perché semplicemente non intendono riporre la propria fiducia in questa figura;
- 4) il bambino comprende l'utilità di potersi confidare con un adulto non coinvolto nei vari procedimenti in corso. Il bambino chiede espressamente di poter beneficiare di una persona di fiducia e comprende il senso della presenza di tale figura.

Estratti dei colloqui:

- "Sarebbe positivo [avere una persona di fiducia] per poter dire quando non si è d'accordo";
- "Dipende dai momenti; è importante soprattutto all'inizio [al momento dell'ingresso in istituto]";
- "Anche la persona di fiducia dovrebbe avere fiducia in noi";
- "Alcuni preferiscono essere soli; può fare paura avere qualcuno...";
- "È complicato fidarsi";
- "Bisogna ascoltare il bambino!";
- "Bisogna essere sicuri che le cose [dette alla persona di fiducia] non circolino nell'istituto";
- "Se il bambino non vuole, non può essere obbligato";
- "La persona [di fiducia] può essere cambiata?";
- "Per fidarsi degli altri, bisognerebbe innanzitutto avere fiducia in se stessi";
- "La fiducia ha una durata?";

- "Come fai a fidarti quando pensi che sei stato tradito dai tuoi stessi genitori?";
- "È positivo per chi non ha nessuno con cui parlare, ma è un po' strano chiedere a qualcuno che non conosci";
- "È una buona idea avere una persona esterna con cui potersi confidare, ma soltanto se si è sicuri che non riporterà le tue parole ad altri".

Commenti successivi ai colloqui

In generale, parlare del concetto di fiducia con bambini e ragazzi che vivono in istituto provoca, nel migliore dei casi, una prima reazione di diffidenza e, nel peggiore, un rifiuto piuttosto categorico. Ciò non sorprende più di tanto, dato che i loro percorsi esistenziali hanno messo profondamente in discussione la fiducia che in genere il bambino ripone nell'adulto.

Per i più giovani, l'idea di una persona esterna nella quale riporre fiducia è semplicemente difficile da capire. In questo gruppo, la fiducia deve essere preesistente alla designazione. Nei casi in cui ci sia effettivamente un adulto al quale il bambino possa e voglia rivolgersi, diventa possibile adottare un approccio di questo tipo. Se la cerchia del bambino non lo permette, è l'educatore di riferimento che assume questo ruolo. In questo caso, infatti, sarebbe difficile fare intervenire un soggetto terzo esterno senza creare nuovi conflitti di lealtà.

Per i bambini più grandi (in questa sede non ci interessa definire un limite d'età, bensì capire da quando il bambino possa comprendere il senso della presenza di una persona di fiducia, verosimilmente verso i 10-12 anni), un eventuale rapporto preesistente deve essere mantenuto.

In una delle situazioni sondate, il bambino aveva effettivamente una persona (un'amica di famiglia) di cui si fidava e che era integrata nel lavoro educativo svolto nell'istituto. Per ragioni indipendenti dalla situazione personale del bambino, i contatti con questa persona sono stati improvvisamente vietati dalle autorità giudiziarie. L'interruzione di questo rapporto è stata vissuta molto male dal giovane, il quale appare ora riluttante a riporre la propria fiducia in chicchessia. Questo caso dimostra come la scelta della persona di fiducia implichi che il rapporto con il bambino debba essere costruito nel tempo e che qualsiasi cambiamento debba poter essere discusso e spiegato al bambino.

Per alcuni ragazzi (in particolare quelli provenienti da famiglie di immigrati), è molto difficile, se non impossibile, individuare una persona di fiducia a causa della limitatezza della rete di rapporti sociali esterni alla famiglia. È proprio in questo gruppo che si è manifestato maggiore interesse per l'idea di beneficiare di una persona di fiducia, anche sconosciuta.

Infine, sarebbe forse utile valutare l'opportunità di cercare un altro nome per questo concetto, visto che l'espressione «persona di fiducia» comporta implicazioni decisamente rilevanti per numerosi bambini e ragazzi in collocamento.

Riepilogo

	Conosce qualcuno nella sua cerchia		Non conosce nessuno	
Bambino di età inferiore a 10-12 anni	La persona conosciuta può essere designata come persona di fiducia		Nessuna designazione possibile	
Ragazzi di età superiore a 10-12 anni	Conosce qualcuno nella sua cerchia		Non conosce nessuno	
	Il ragazzo accetta	Il ragazzo rifiuta	Il ragazzo accetta	Il ragazzo rifiuta
	La persona conosciuta può essere designata come persona di fiducia	Nessuna designazione possibile	Come persona di fiducia può essere designata una persona sconosciuta	Nessuna designazione possibile

Questo riepilogo molto semplificato tenta di spiegare come la designazione sistematica di una persona di fiducia per ciascun minore in collocamento possa creare problemi nel 50% dei tipi di casi. Sarebbe, pertanto, meglio tenere conto dell'eterogeneità delle situazioni, proponendo che **la designazione di una persona di fiducia dipenda da una valutazione sistematica al momento del collocamento, ma che qualsiasi decisione al riguardo venga presa previo colloquio con il minore interessato.**

3. Ideali tipo

Per cercare di definire meglio i benefici offerti e il ruolo della persona di fiducia, in questa sede proponiamo un confronto tra tre «ideali tipo»³. Questi tre modelli si basano sui tre possibili ruoli della persona di fiducia: il confidente esterno, il portavoce e il mentore.

Nota: in questa tabella, l'espressione «persona di fiducia» è abbreviata mediante la sigla «p.d.f.».

	Ideale tipo n. 1: il confidente esterno	Ideale tipo n. 2: il portavoce	Ideale tipo n. 3: il mentore
I ruoli	<ul style="list-style-type: none"> - Essere un confidente esterno per il bambino e aiutarlo nel caso di problemi o dubbi. - Essere disponibile e presente durante le occasioni speciali (uscite, giorni di festa, ecc.). - Accompagnare e supportare il bambino nel corso di tutta la procedura di collocamento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Essere un confidente esterno per il bambino e aiutarlo nel caso di problemi o dubbi. - Essere disponibile e presente durante le occasioni speciali (uscite, giorni di festa, ecc.). - Accompagnare e supportare il bambino nel corso di tutta la procedura di collocamento. - Far sentire la voce del bambino presso i vari servizi che se ne occupano. La persona di fiducia avrebbe, pertanto, la possibilità di intervenire presso i diversi professionisti coinvolti. 	<ul style="list-style-type: none"> - Essere un confidente esterno per il bambino e aiutarlo nel caso di problemi o dubbi. - Essere di supporto al bambino in relazione a precise attività quotidiane, come lo svolgimento dei compiti scolastici. - Accompagnare e supportare il bambino nel corso di tutta la procedura di collocamento. - Essere presente quotidianamente e durante le occasioni speciali (uscite, giorni di festa, ecc.).
Chi?	<p>La p.d.f. deve essere una persona che il bambino conosce (un membro della cerchia del bambino). È importante che tra il bambino e la persona designata esista già un rapporto stabile basato sulla fiducia. Ciò significa che occorre per prima cosa individuare un rapporto di fiducia.</p>	<p>La p.d.f. deve essere una persona che il bambino conosce (un membro della cerchia del bambino). È importante che tra il bambino e la persona designata esista già un rapporto stabile basato sulla fiducia. Ciò significa che occorre per prima cosa individuare un rapporto di fiducia.</p>	<p>La p.d.f. non è una persona che il bambino conosce. Il rapporto di fiducia tra il bambino e la persona non è preesistente. In questo caso, la p.d.f. è, per esempio, un volontario appartenente a un'associazione⁴.</p>

³ Rappresentazioni di fenomeni astratti che consentono di comprendere meglio la realtà (Dahinden, 2009).

⁴ Come nel progetto statunitense chiamato *Big Brother Big Sister*. Vedasi, per esempio, la pagina <https://www.childtrends.org/programs/big-brothersbig-sisters-community-based-mentoring>.

La scelta della p.d.f.	La scelta della p.d.f. deve tassativamente spettare al bambino, così da rispettare il suo diritto a essere ascoltato e in modo da consolidare la partecipazione di quest'ultimo alla procedura di collocamento che lo riguarda.	La scelta della p.d.f. deve tassativamente spettare al bambino, così da rispettare il suo diritto a essere ascoltato e in modo da consolidare la partecipazione di quest'ultimo alla procedura di collocamento che lo riguarda.	Poiché il bambino e la p.d.f. non si conoscevano già, la scelta della p.d.f. non può spettare al bambino, bensì alle associazioni di volontariato incaricate di svolgere tale servizio.
La procedura di designazione	<p>- La p.d.f. dovrebbe essere designata il prima possibile, idealmente all'inizio della procedura di collocamento.</p> <p>- La designazione dovrebbe essere convalidata da un'autorità competente, per esempio l'SPJ (Service de protection de la jeunesse - Servizio di protezione della gioventù), in particolare per verificare che la p.d.f. accompagni il bambino fin dall'inizio della procedura.</p>	<p>- La p.d.f. dovrebbe essere designata il prima possibile, idealmente all'inizio della procedura di collocamento.</p> <p>- La designazione dovrebbe essere convalidata da un'autorità competente, per esempio l'SPJ (Service de protection de la jeunesse - Servizio di protezione della gioventù), in particolare per verificare che la p.d.f. accompagni il bambino fin dall'inizio della procedura.</p>	<p>- La p.d.f. dovrebbe essere designata il prima possibile, idealmente all'inizio della procedura di collocamento.</p> <p>- La designazione dovrebbe spettare alle associazioni di volontariato una volta che l'autorità competente, per esempio l'SPJ (Service de protection de la jeunesse - Servizio di protezione della gioventù), sia entrata in contatto con il servizio in questione.</p>
Lo status	La p.d.f. dovrebbe essere una persona indipendente e neutrale rispetto al sistema di collocamento. La p.d.f. non avrebbe, pertanto, alcun potere di intervento.	Sebbene indipendente dai servizi e dal sistema di collocamento, la p.d.f. dovrebbe comunque disporre di una serie di competenze, in particolare allo scopo di aiutare il bambino a far sentire la sua voce.	La p.d.f. è una persona neutrale e indipendente rispetto ai servizi di collocamento. Essendo un volontario che non conosceva già il bambino, la p.d.f. non detiene alcun potere di intervento presso i vari servizi che si occupano del bambino.

Commenti:

Appare evidente come i modelli 1 e 2 siano quelli più aderenti allo spirito dell'OPE, sebbene anche il modello 3 presenti dei vantaggi (in particolare qualora la persona di fiducia designata dal minore abbia anch'essa un'età compresa approssimativamente tra 17 e 23 anni).

Il modello del «confidente» offre una certa flessibilità nella designazione della persona di fiducia, in quanto il suo coinvolgimento nella procedura è piuttosto ridotto e implica, pertanto, uno scarso livello di interazione con la procedura stessa, situazione che limita il peso posto sulle spalle della persona designata (si pensi, per esempio, ai nonni). In questo caso, l'accento viene posto sul benessere psicologico del bambino.

Nel caso del modello del «portavoce», sarebbe necessario determinare un quadro procedurale abbastanza esaustivo, in modo da coprire un ampio spettro di punti (nomina, competenze, qualità di parte, responsabilità, retribuzione, ecc.). La persona designata dovrebbe possedere un certo numero di garanzie e di conoscenze riguardo al ruolo affidatogli, fatto che potrebbe rivelarsi un elemento redibitorio. Il coordinamento con le persone investite legalmente del ruolo di rappresentare il bambino e i suoi interessi (genitori, tutore o avvocato) dovrebbe essere oggetto di particolare attenzione, in modo da evitare conflitti di competenze tra questi soggetti. Tale opzione, tuttavia, ha il grande pregio di riservare alla voce del bambino un reale spazio all'interno della procedura. In questa ipotesi, l'accento viene, quindi, posto sul rispetto del diritto del bambino a essere ascoltato.

4. Conclusioni

- La questione della **designazione di una persona di fiducia deve essere sottoposta a una valutazione sistematica nella procedura di collocamento di ciascun minore**. L'articolo 1a comma 2 lettera b dell'OPE potrebbe essere modificato in questo senso.
- In ogni caso, **deve essere obbligatorio un colloquio con il minore**, in modo da raccogliere il suo parere sulla possibile designazione. In questo contesto, a tale parere deve essere concesso un peso determinante.
- Tuttavia, alla luce:
 - della varietà delle procedure cantonali,
 - della diversità delle situazioni in cui una persona di fiducia potrebbe essere designata,
 - dei diversi modelli che potrebbero essere utilizzati per precisare tale concetto,
 - della necessità di rispettare la voce del bambino riguardo alla designazione della persona di fiducia,
 - della necessità di lasciare ai professionisti sul campo un reale margine di valutazione nella gestione dell'ambiente del bambino,appare importante **concepire la nozione di persona di fiducia con la massima flessibilità e con il maggior numero di variabili possibili**.
- È immaginabile mettere a punto un sistema che proponga **due modelli** (o tre?) di persona di fiducia (confidente / portavoce)? Ovviamente sarebbe necessario approfondire il senso e la portata di tale opzione, ma, così facendo, diventerebbe possibile adattarsi al meglio alla situazione di ciascun bambino e garantire la difesa dei suoi interessi. Una consultazione nazionale sarebbe maggiormente in grado di valutare la fattibilità di questa proposta.